

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

Allegati Presenti

MODIFICA REGOLAMENTO TASI - ANNO 2016

Nr. Progr. 5

Data 12/04/2016

Seduta NR. 1

Cod. Ente: CO-36042/L

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 12/04/2016 alle ore 17.00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 12/04/2016 alle ore 17:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome             | Pre. | Cognome e Nome       | Pre.                     | Cognome e Nome | Pre. |
|----------------------------|------|----------------------|--------------------------|----------------|------|
| RUBBIANI ROBERTO           | S    | CIPRIANO MARZIA      | S                        |                |      |
| MERCIADRI FABIO            | S    | TONI STEFANO         | S                        |                |      |
| FORNI PAOLA                | S    | BARTOLACELLI CLAUDIO | S                        |                |      |
| CONVENUTI ANDREA           | S    | MARZANI FRANCESCA    | S                        |                |      |
| VENTURELLI MARIA CHIARA    | S    | GIOVANNINI VALTER    | N                        |                |      |
| GIANAROLI SIMONE GABRIELE  | S    |                      |                          |                |      |
| <i>Totale Presenti: 10</i> |      |                      | <i>Totali Assenti: 1</i> |                |      |

Assenti Giustificati i signori:

GIOVANNINI VALTER

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DR. GIAMPAOLO GIOVANELLI.

In qualità di SINDACO, il DR. ROBERTO RUBBIANI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

**OGGETTO:**  
MODIFICA REGOLAMENTO TASI - ANNO 2016

Per la discussione del punto 5 si rinvia a quanto contenuto nell'atto deliberativo " APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO" in quanto discussi congiuntamente i punti iscritti dal n. 3 al n. 7 compreso dell' ordine del giorno.

(interventi e repliche sono riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell'art. 45 del regolamento del Consiglio Comunale)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- Il Comune ha approvato il regolamento per l'applicazione della TASI con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 8 aprile 2014;

- l'art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) modifica i commi 639 e 669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che la Tasi non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Ritenuto** di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per adeguarlo al mutato quadro normativo:

- all'art. 3 "Presupposto impositivo" è infine aggiunto il seguente comma 3: «A decorre dal 1° gennaio 2016 sono escluse dall'imposizione le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9».

**Dato atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016.

**Visto** il parere favorevole espresso del Revisore dei Conti in data 24/03/2016, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, dal Responsabile del servizio Tributi locali e dal Responsabile del servizio economico finanziario;

Si passa quindi alla votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 8 (Rubbiani Roberto, Convenuti Andrea, Gianaroli Simone Gabriele,  
Venturelli Maria Chiara, Cipriano Marzia, Forni Paola, Meriadri  
Fabio e Marzani Francesca)

Voti contrari n. 1 (Bartolacelli Claudio)

Astenuti n.1 (Toni Stefano)

**DELIBERA**

**A)** di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) le seguenti modifiche:

- all'art. 3 "Presupposto impositivo" è infine aggiunto il seguente comma 3: «A decorre dal 1° gennaio 2016 sono escluse dall'imposizione le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9».

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.

**C)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

**D)** di dare atto che il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili, con le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2016;

con la seguente votazione

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli n. 8 (Rubbiani Roberto, Convenuti Andrea, Gianaroli Simone Gabriele,  
Venturelli Maria Chiara, Cipriano Marzia, Forni Paola, Meriadri  
Fabio e Marzani Francesca)

Voti contrari n. 1 (Bartolacelli Claudio)

Astenuti n.1 (Toni Stefano)

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 12/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*F.TO DR. RUBBIANI ROBERTO*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

### ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **28/04/2016** al **13/05/2016**, come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Serramazzoni ,li 28/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

### ***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, li 28/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

### ***CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ***

E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 09/05/2016, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

### ***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ***

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO*

**COMUNE DI SERRAMAZZONI**

**PROVINCIA DI MODENA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Proposta **2** del **16/03/2016**

Numero Delibera **5** del **12/04/2016**

Settore/Servizio: **SERVIZIO TRIBUTI LOCALI /**

---

OGGETTO

**MODIFICA REGOLAMENTO TASI - ANNO 2016**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 08/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZANICHELLI GIANNA

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 08/04/2016

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. COVILI FABRIZIO

---

**OGGETTO:  
MODIFICA REGOLAMENTO TASI - ANNO  
2016**

**COMUNE DI SERRAMAZZONI**  
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DEL

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 08/04/2014**  
**Modificato con delibera di C.C. n. 05 del 12/04/2016**

# Indice

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto _____   | 4 |
| Art. 2 - Soggetto attivo _____                                       | 4 |
| Art. 3 – Presupposto impositivo _____                                | 4 |
| Art. 4 –Soggetti passivi _____                                       | 4 |
| Art. 5 – Base imponibile _____                                       | 5 |
| Art. 6 - Aliquote _____  | 5 |
| Art. 7 – Detrazione per abitazione principale _____                  | 5 |
| Art. 8 – Dichiarazione _____   | 5 |
| Art. 9 – Versamenti _____  | 6 |
| Art. 10 – Rimborsi e compensazione _____                             | 6 |
| Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni _____                     | 6 |
| Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____ | 7 |
| Art. 13– Riscossione coattiva _____                                  | 8 |
| Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento _____                    | 8 |
| Art. 15 – Clausola di adeguamento _____                              | 8 |

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono escluse dall'imposizione le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9. <sup>(1)</sup>

## **Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

---

<sup>(1)</sup> Comma introdotto con delibera di C.C. n. 00 del 00/04/2016.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7– Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

#### **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

## **Art. 9 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale o altre modalità previste dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, fornire un servizio di precompilazione dei moduli di pagamento, a richiesta del contribuente, fermo restando che il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

## **Art. 10 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

## **Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il

richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

#### **Art. 13– Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

#### **Art. 15 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.